

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 2853</sup>

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO  
PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO  
(DONAT-CATTIN)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE  
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DEL TESORO  
(LA MALFA UGO)

COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(GIOLITTI)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO  
(DE MITA)

E COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
(BERTOLDI)

Delega al Governo per l'aggiornamento e la integrazione del testo unico delle leggi sulla disciplina degli interventi nel Mezzogiorno e per la revisione organica degli incentivi alle attività industriali

*Presentato alla Presidenza il 13 marzo 1974*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — 1. — L'articolo 16, quarto comma, della legge 6 ottobre 1971, numero 853, prevedeva la delega legislativa al Governo della Repubblica per l'aggiornamento del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523.

In effetti, la previsione di un successivo aggiornamento era già implicitamente contenuta nell'articolo 25 della legge 26 giugno 1965, n. 717 — relativo alla delega del Governo per l'emanazione del citato testo unico — che fra i principi e i criteri direttivi della delega aveva considerato anche l'armonizzazione delle norme vigenti con le disposizioni in mate-

ria di ordinamento regionale, programmazione e urbanistica.

Infatti, con il testo unico in questione la delega è stata attuata solo in parte, perché alla scadenza di essa (30 giugno 1967) le menzionate disposizioni non erano state ancora emanate, per cui in sede di predisposizione del testo unico è stato necessario limitarsi al coordinamento di tutte le disposizioni legislative relative al Mezzogiorno che erano state emanate fino a tale data.

Senonché la delega di cui all'articolo 16 della legge n. 853 è ormai scaduta fin dal 10 novembre 1972, non avendo l'apposita commissione parlamentare espresso il suo parere, onde permane l'esigenza di un aggiornamento del testo unico.

Tale esigenza, anzi, è maggiormente avvertita non solo in seguito alle notevoli modificazioni, sul piano legislativo, che sono frattanto intervenute nelle materie esplicitamente considerate dal legislatore delegante, quali l'ordinamento regionale, l'urbanistica e la riforma tributaria, ma soprattutto in relazione al rinnovato impegno politico del Governo nell'azione meridionalistica, che richiede anche adeguamenti di strutture e più precisa definizione di poteri e di funzioni secondo gli impegni ribaditi nel recente dibattito alla Camera dei deputati sulla politica del Mezzogiorno.

Con l'articolo 1 dell'unito disegno di legge si rinnova, pertanto, l'autorizzazione al Governo ad aggiornare e ad integrare il citato testo unico, apportando le modifiche occorrenti per la ristrutturazione della segreteria del soppresso comitato dei ministri per il Mezzogiorno, nonché per l'attuazione delle delibere del CIPE da parte del ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e per l'esercizio dei poteri di direttiva e di vigilanza, che la legge gli attribuisce, nei confronti della Cassa per il mezzogiorno e degli enti ad essa collegati; per il riordino e lo snellimento delle norme relative agli interventi della Cassa — ivi compresi quelli concernenti le espropriazioni per pubblica utilità —; per il coordinamento delle norme vigenti, per il loro adeguamento e per la loro armonizzazione con le disposizioni nelle materie proprie dell'intervento straordinario e con quelle in materia di ordinamento regionale, di programmazione, di urbanistica e di riforma tributaria.

2. — Con l'articolo 2 si autorizza il Governo a riordinare la materia degli incentivi alle attività industriali con un provvedimento organico, per la cui ampiezza non sarebbe stata

utilizzabile la più limitata delega già concessa con l'articolo 16 della legge n. 853 del 1971.

In tal modo si concretizza l'impegno alla introduzione di una disciplina organica degli incentivi, già prevista dall'articolo 15 della legge di riforma tributaria (n. 825 del 1971) e poi ribadito dal Presidente del Consiglio dei ministri nel discorso programmatico alla Camera; e si pone così fine ad uno dei principali difetti della legislazione in materia, caratterizzata sino ad ora da frammentarietà e mancanza di coordinamento.

I criteri direttivi della delega da concedere al Governo traggono origine da alcune considerazioni fondamentali. Per quanto riguarda gli incentivi meridionali le considerazioni che hanno indotto a formulare il provvedimento si possono sinteticamente esporre come segue.

In primo luogo si nota che la riduzione del valore delle agevolazioni tributarie, che consegue alla riforma, assieme con l'avvicinarsi del termine di scadenza dei vigenti provvedimenti di fiscalizzazione degli oneri sociali (31 dicembre 1980) pone in atto una tendenziale riduzione del valore degli incentivi meridionali ed una crescente incertezza al loro riguardo (poiché l'impresa non può sapere se ed in quale misura la fiscalizzazione sarà prorogata oltre il 1980, e ciò incide sul calcolo economico degli investimenti da effettuare nei prossimi anni). Essendovi invece un impegno politico ed una particolare necessità economica di stimolare nuovi investimenti industriali nel Mezzogiorno, risulta opportuno provvedere ad eliminare ogni incertezza ed a rafforzare il sistema dell'incentivazione industriale.

In secondo luogo si nota che l'attuale sistema, anche considerando l'intero valore della fiscalizzazione degli oneri sociali, implicitamente ammettendone una proroga oltre il 1980, premia maggiormente le iniziative a maggiore intensità di capitale e minore impiego di lavoro, a parità di dimensione. Ciò appare difforme dalle esigenze di crescita dell'occupazione nel Mezzogiorno, che risultano gravemente compromesse dal tipo di sviluppo industriale realizzato sinora. Nel decennio 1961-1971 l'occupazione industriale nel Mezzogiorno ha realizzato il trascurabile incremento di 95.000 unità, mentre quasi due milioni e mezzo di persone emigravano al nord o all'estero. La politica dell'incentivazione non può certo essere strumento sufficiente per invertire la tendenza, ma può essere usata in modo più efficace per conseguire obiettivi occupazionali. Troppo forte è stato negli anni scorsi l'assorbimento dei fondi destinati a in-

centivi da parte di investimenti ad altissima intensità di capitale ed a bassa intensità di lavoro. Per fare un solo esempio, i dati relativi ai mutui agevolati stipulati sulla base della legge n. 853 del 1971, relativi approssimativamente quindi al biennio 1972-1973, mostrano che due soli settori (metallurgico e chimico) hanno assorbito il 61 per cento del finanziamento creando solo il 27 per cento dell'occupazione. Viceversa il 50 per cento dei nuovi posti di lavoro riguarda settori che hanno assorbito solo il 26 per cento dei finanziamenti.

È scontato che l'obiettivo di una politica meridionalistica non può essere quello di creare posti di lavoro ad ogni costo, con il rischio di agevolare il sorgere di iniziative antieconomiche. È altrettanto vero che l'economia italiana ha bisogno anche di investimenti in settori ad alta intensità di capitale. Ma non vi è alcuna necessità né alcun motivo logico perché il regime agevolativo operante nel Mezzogiorno debba particolarmente favorire tali investimenti, quando il problema principale del Mezzogiorno rimane quello occupazionale. Né regge all'attento esame dello sviluppo economico in Italia come nei paesi più progrediti l'ipotesi che gli investimenti ad elevata intensità di capitale siano per definizione i più capaci di generare effetti diffusivi dell'imprenditorialità o della qualificazione tecnologica; l'esperienza mostra invece come i settori maggiormente innovativi dal punto di vista della tecnologia siano settori a media intensità di capitale e come i grandi blocchi di investimento ad alta intensità di capitale siano in genere autosufficienti e incapaci di effetti diffusivi.

Si ritiene opportuno pertanto correggere la portata ed il dosaggio delle diverse misure di incentivazione, nel quadro di un provvedimento unico. Esso mira al mantenimento dell'attuale livello medio di incentivazione per le maggiori iniziative ad alta intensità di capitale, ed alla distribuzione dei maggiori benefici previsti in modo da conseguire una graduale crescita del valore globale degli incentivi passando dalle maggiori alle minori dimensioni e dai più elevati ai più bassi valori dell'investimento per addetto. Tale risultato verrà conseguito rafforzando gli incentivi alla gestione, riferiti alla manodopera occupata, e diminuendo il peso relativo degli incentivi all'investimento.

In terzo luogo si nota che i regimi agevolativi tengono oggi insufficiente conto della differenza nel grado di sviluppo tra grandi aree del Mezzogiorno. Occorre pertanto accentuare la differenziazione territoriale degli

incentivi, in modo da favorire maggiormente quelle aree che sono rimaste praticamente escluse dall'industrializzazione.

Anche qui è necessario prevenire un possibile equivoco: non tutto il territorio è suscettibile di sviluppo industriale, e non dovunque sono evitabili fenomeni locali di spopolamento. Perciò la differenziazione degli incentivi dovrà essere operata tra aree continue di notevoli dimensioni, da determinarsi sulla base di parametri oggettivi, e quindi tali da poter essere dopo un certo periodo ridefinite in relazione al mutare della situazione economica quale risulta dai medesimi parametri.

Una tale concezione implica il riconoscimento che la graduazione degli incentivi non costituisce uno strumento adatto per guidare minutamente la localizzazione industriale all'interno di vaste aree. Tale funzione deve essere assunta dal programmatore pubblico, statale e regionale, mediante il corretto uso di altri mezzi, quali la costruzione di infrastrutture e la pianificazione territoriale ed urbanistica con la strumentazione amministrativa connessa. Non è da dimenticare poi che limitatamente ai grandi impianti rimangono validamente utilizzabili le procedure della contrattazione programmata e quella dell'autorizzazione all'insediamento prevista dall'articolo 14 della legge n. 853.

Si è pertanto abbandonata la stessa nozione di « zone di spopolamento » per sostituirla con quella di « zone particolarmente depresse » da definirsi in coerenza con quanto sopra osservato. Per le iniziative di qualunque dimensione che si localizzino in tali zone saranno previste maggiorazioni degli incentivi.

In quarto luogo si nota che la discrezionalità amministrativa nella graduazione degli incentivi non sembra essere pienamente soddisfacente, anche perché riduce sensibilmente la certezza dell'imprenditore nei suoi calcoli preventivi circa la convenienza di una iniziativa. Pertanto si è ritenuto più opportuno prevedere che i livelli degli incentivi all'investimento siano fissati, anziché prevedere una definizione di limiti minimi e massimi entro i quali si esercita la decisione discrezionale dell'amministrazione pubblica, come nella legge n. 853. L'innovazione appare del tutto coerente con la opportunità di utilizzare l'incentivazione in modo selettivo, in funzione delle reali esigenze di industrializzazione del Mezzogiorno: la selezione infatti viene sufficientemente assicurata, in via automatica e quindi con maggiori garanzie di certezza, a favore delle iniziative con più elevato effetto occupazionale (a parità di investimento) al-

traverso la già proposta accentuazione degli incentivi alla gestione commisurati alla manodopera occupata, ed a favore delle iniziative che si localizzano in aree prioritarie attraverso la citata maggiorazione per le « zone particolarmente depresse ».

Si nota infine che l'agevolazione, oggi di fatto limitata agli impianti industriali in senso stretto, può essere opportunamente estesa alle sedi direzionali ed ai centri di progettazione industriale, in quanto non meno utili di quelli ed anzi spesso opportunamente complementari sia dal punto di vista del dinamismo e dell'autonomia aziendale, sia dal punto di vista della qualità dell'occupazione.

Un accenno a sé merita il problema della ricerca tecnologica. Speciali misure di incentivazione sembrano particolarmente opportune al fine di stimolare quel salto di qualità che l'industria meridionale attende da tempo, e che forse oggi è più possibile di quanto non si creda.

3. — Dall'enunciazione dei criteri basilari segue logicamente la determinazione dei provvedimenti che si propongono.

Innanzitutto la fiscalizzazione degli oneri sociali deve essere mantenuta, al livello attualmente vigente per gli addetti assunti dopo il 1° gennaio 1971, per un intero decennio a partire dall'inizio della nuova attività o dell'ampliamento e limitatamente all'occupazione veramente aggiuntiva e non sostitutiva. Data la gradualità con cui ogni impresa procede alle assunzioni, appare opportuno lasciare all'impresa stessa la scelta della data di decorrenza dell'agevolazione, ferma restando la durata decennale a partire dalla data indicata.

Successivamente al 1980, venendo a cadere le varie forme di fiscalizzazione attualmente in vigore, non si può pensare ad un annullamento della fiscalizzazione al di fuori dell'occupazione aggiuntiva di cui si è detto sopra. Occorre quindi che una misura minore di fiscalizzazione venga prevista per tutta la rimanente occupazione meridionale, al fine di agevolare in qualche misura anche le iniziative già esistenti e di attutire la perdita di beneficio delle nuove iniziative allo scadere del decennio. Tale minor livello di fiscalizzazione è previsto per il decennio 1981-1990.

In aggiunta alla fiscalizzazione e per rafforzare il peso degli incentivi rapportati all'occupazione, si propone l'introduzione di un contributo per ogni addetto di nuovi impianti o ampliamenti, per un periodo di 10 anni ed

in misura decrescente nel decennio. La necessità dell'agevolazione è infatti maggiore negli anni dell'avviamento, mentre è opportuno che il suo venir meno sia graduale e non improvviso. Il contributo, fissato per ciascun addetto indipendentemente dal livello della remunerazione, costituisce anche il correttivo rispetto alla fiscalizzazione che ha valore proporzionale al costo di ciascun addetto. Il suo valore sarà maggiorato per le iniziative che si localizzano nelle zone particolarmente depresse.

Gli incentivi all'investimento, sia sotto forma di contributi che di credito agevolato, saranno corrispondentemente ritoccati per ottenere la scala di valori dell'incentivazione complessiva cui si è accennato al precedente paragrafo. Essi rimarranno differenziati per dimensione di impresa. Le dimensioni saranno ridefinite rivalutando i livelli già fissati dalla legge n. 853 per tener conto sia dell'inflazione passata e in corso, sia del crescente livello di investimento per addetto portato dall'evoluzione tecnologica: si distingueranno così le imprese che realizzino investimenti fissi o raggiungano immobilizzi inferiori a 3 miliardi di lire, quelle fra 3 e 10 miliardi, quelle infine oltre i 10 miliardi.

Il contributo all'investimento sarà fissato per ciascuna categoria di imprese dal provvedimento delegato, con una maggiorazione proporzionale per le iniziative che si localizzano nelle zone particolarmente depresse.

Le agevolazioni creditizie consisteranno in un contributo in conto interessi in misura fissata dal provvedimento delegato. Il contributo applicabile alle iniziative oltre i 10 miliardi dovrà essere di un terzo inferiore a quello applicato alle iniziative minori.

Va segnalato che si è preferito fissare il contributo in conto interessi anziché il tasso agevolato per far sì che le variazioni del tasso di mercato non si ripercuotano sul valore dell'agevolazione e dell'onere a carico della collettività. Si può notare infatti che il semplice aumento del costo del danaro di un punto genera attualmente in modo automatico, essendo fisso il tasso agevolato, un incremento del valore dell'agevolazione pari a circa due-tre punti di maggiorazione del contributo a fondo perduto. È dunque più razionale, oltre che più conforme alle regole di coordinamento degli incentivi fissate in sede comunitaria, fissare il valore del contributo. D'altra parte ciò non provoca alcuno svantaggio per le imprese, le quali ovviamente avranno assoluta certezza circa l'onere del debito una volta stipulato il mutuo.

L'individuazione delle zone particolarmente depresse verrà effettuata con riferimento ad indicatori oggettivi della carenza di sviluppo industriale, quali il tasso di emigrazione, il rapporto tra popolazione occupata e popolazione residente, il rapporto tra occupazione industriale e popolazione residente. Per i motivi già esposti, la determinazione avverrà per vaste aree continue.

Ai fini dell'applicazione degli incentivi saranno parificati agli impianti industriali gli uffici direzionali e amministrativi di imprese e le società di progettazione industriale.

Speciali incentivi all'investimento e alla gestione saranno previsti per i centri di ricerca tecnologica. Tali incentivi non potranno tuttavia sommarsi alle agevolazioni, previste da altre leggi, riferite a specifici progetti di ricerca; i contributi ai singoli progetti saranno quindi riferiti ai costi prevedibili tenendo conto delle agevolazioni di cui eventualmente si trovi a godere il centro di ricerca, in forza del presente provvedimento.

Per rendere trasparenti ed efficaci le procedure di concessione degli incentivi dovranno rivedersi le condizioni e le modalità di emissione e di decadenza del parere di conformità nonché disciplinarsi i rapporti con gli atti correlati della Cassa per il Mezzogiorno e degli istituti finanziari.

Dovrà prevedersi l'abrogazione delle disposizioni agevolative incompatibili con i criteri di fondo della nuova disciplina e, in particolare, quelle concernenti le agevolazioni per gli impianti e i macchinari acquistati nel Mezzogiorno, tenuto conto delle difficoltà di assicurare la corretta applicazione delle disposizioni agevolative stesse.

Con norme transitorie sarà mantenuta la massima certezza della normativa vigente e riconosciuta la possibilità per le imprese che abbiano presentato domanda di parere di conformità entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge di optare tra vecchio e nuovo regime.

È comunque da escludere che vengano cumulati gli aspetti più favorevoli dell'uno e dell'altro regime.

Inoltre si definirà la questione relativa alla normativa applicabile per le iniziative industriali di cui all'articolo 10, ottavo comma, della legge 6 ottobre 1971, n. 853, per le quali il parere di conformità sia stato emanato prima dell'entrata in vigore della suddetta legge n. 853.

4. — Per quanto riguarda gli incentivi a portata nazionale, la revisione tracciata con

il presente provvedimento tende a due fondamentali obiettivi.

In primo luogo ci si propone di sostituire una serie di provvedimenti successivi, spesso introdotti sotto la spinta di particolari esigenze congiunturali, con un'unica disciplina semplice e coerente.

In secondo luogo si mira a caratterizzare la disciplina da introdurre in modo che ne risultino rigorosamente rispettate le priorità di carattere territoriale che motivano la stessa esistenza di regimi agevolativi, e le finalità specifiche che ciascun incentivo deve avere.

Rimane ferma la limitazione degli incentivi finanziari al solo credito agevolato, come del resto già nella vigente legislazione, nonché la definizione dell'agevolazione mediante fissazione di un contributo in conto interessi, secondo quanto esposto precedentemente.

Le modalità secondo le quali verrà erogato il credito agevolato saranno sostanzialmente quelle già operanti in forza delle due più importanti leggi a favore della piccola e media impresa: la legge 30 luglio 1959, n. 623 e successive modificazioni e la legge 25 luglio 1952, n. 939 (istitutiva del Mediocredito) e successive modificazioni. Opportune modifiche potranno tuttavia essere introdotte per assicurare il massimo snellimento nell'applicazione delle disposizioni agevolative.

Essendo già definito in un quadro coerente, secondo le linee tracciate sopra, il regime agevolativo per il Mezzogiorno, l'applicazione degli incentivi a carattere nazionale ai territori meridionali avrà carattere di utilizzo di risorse integrative rispetto a quelle stanziare per incentivi a favore del Mezzogiorno. Tale utilizzo dovrà evidentemente avvenire rispettando le condizioni di tasso e di importo finanziabile fissate per il Mezzogiorno.

Ai territori del centro-nord le agevolazioni si applicheranno in modo da rispettare un quadro di coerenza, e quindi con intensità proporzionata all'effettiva necessità e nel rispetto della priorità per il Mezzogiorno.

In generale l'agevolazione si applicherà ad imprese di dimensioni non superiori a 6 miliardi di capitale investito per nuove iniziative, e per ampliamenti o ammodernamenti comportanti investimenti fissi non superiori a 3 miliardi di lire. In generale ancora l'agevolazione si applicherà solo alle iniziative che si localizzino in zone insufficientemente sviluppate, da definirsi analogamente alle zone particolarmente depresse del Mezzogiorno, per aree continue di ampie dimensioni e con riferimento a parametri oggettivi (va notato che

il maggior sviluppo delle attività terziarie nel centro-nord induce a scartare come indicatore del grado di sviluppo il rapporto tra occupati nell'industria e popolazione residente). L'agevolazione consisterà in un contributo in conto interessi pari alla metà di quello fissato per le iniziative piccole e medie localizzate nel Mezzogiorno e per un importo finanziabile pari al 60 per cento dell'investimento totale (investimento fisso più scorte).

Il regime agevolativo descritto sarà tuttavia modificato in relazione a particolari situazioni.

Un trattamento particolare verrà riservato alle zone meno sviluppate, definite come sopra detto, che costituiscono la fascia dell'Italia centrale contigua ai territori meridionali. Tale fascia, oltre a presentare problemi di ancora insufficiente sviluppo, subisce l'attrazione delle agevolazioni disposte per il Mezzogiorno e rischia quindi un relativo impoverimento per il risucchio di iniziative a sud della linea di delimitazione tracciata dall'articolo 1 del testo unico per il Mezzogiorno. Per le aree insufficientemente sviluppate delle regioni Toscana, Marche, Umbria e Lazio si prevede quindi un contributo in conto interessi pari ai due terzi (anziché alla metà) di quello previsto per il Mezzogiorno ed un importo finanziabile pari al 70 per cento (anziché al 60 per cento) dell'investimento totale. Inoltre, limitatamente a tali aree, si prevede l'estensione dell'agevolazione alle iniziative di dimensioni superiori a quelle sopra indicate, con un contributo in conto interessi pari alla metà di quello previsto per il Mezzogiorno ed un importo finanziabile pari al 50 per cento dell'investimento totale.

Per le aree del centro-nord che non risultino « meno sviluppate », quindi per tutto il territorio nazionale non compreso nei provvedimenti fin qui citati, si riconosce un'esigenza di agevolazione limitatamente agli ammodernamenti delle imprese di minori dimensioni, secondo la delimitazione già data (fino a 6 miliardi di capitale investito e ammodernamenti che comportino investimenti fissi fino a 3 miliardi). Per tali ammodernamenti, necessari al continuo rinnovamento dell'apparato produttivo, non si pone tanto un problema di incentivazione generica, quanto la necessità di un incentivo a consolidare la situazione finanziaria dell'impresa ricorrendo al credito a medio termine anziché al più accessibile e spedito credito bancario. Si è ritenuto pertanto sufficiente un contributo in conto interessi pari a un terzo di quello previsto per il Mezzogiorno e per un importo finanziabile pari

al 50 per cento dell'investimento totale. Ciò consente di rispettare una scala coerente nel valore delle agevolazioni dalle aree più « deboli » alle aree più « forti ».

5. - Le agevolazioni stabilite per le imprese piccole e medie delle aree meno sviluppate poste nell'Italia centrale, quindi le massime agevolazioni previste all'infuori del Mezzogiorno, segnano anche il limite massimo dell'agevolazione finanziaria che potrà essere destinata a favore di ristrutturazioni e riconversioni. Dovrà trattarsi comunque di crisi nazionali di settore, dichiarate con deliberazione del CIPE.

L'estensione così prevista viene a configurare un regime unico di agevolazione finanziaria alle ristrutturazioni e riconversioni, applicabile alle future esigenze con atto dell'esecutivo; essa esige quindi per coerenza che sia prevista l'abrogazione delle leggi che oggi favoriscono la ristrutturazione e la riconversione di impianti industriali, avvalendosi principalmente di agevolazioni creditizie.

Si ritiene, del resto, che queste ultime non siano uno strumento adatto a risolvere con efficacia i problemi organizzativi e manageriali delle imprese in difficoltà; e che, a tal fine, sarà necessario attivare, ad opera delle società finanziarie regionali e interregionali, degli Istituti finanziari e dello stesso Stato un più articolato complesso di strumenti (partecipazione al capitale di rischio, *leasing* di impianti, *factoring*, servizi comuni e così via). Poiché, peraltro, tutto ciò non può improvvisarsi con un *fiat* legislativo, pare opportuno, nell'immediato, consentire in primo luogo che gli stanziamenti già autorizzati dalle leggi da abrogare siano utilizzati, sia pure a condizioni rivedute che garantiscano il rispetto della scala di priorità territoriali che la presente legge vuole porre come norma generale (quindi con tassi comunque non più favorevoli rispetto a quelli praticati nel Mezzogiorno e con il vincolo dell'autorizzazione all'insediamento già prevista dall'articolo 14 della legge n. 853 per impedire localizzazioni in zone già congestionate); ed in secondo luogo prevedere agevolazioni creditizie in caso di crisi nazionali di settore, come sopra esposto, finché non intervenga una nuova e più organica disciplina a regolare l'intera materia con l'effettiva disponibilità di strumenti più adeguati.

Saranno ancora previste norme di coordinamento per quanto attiene alle agevolazioni fiscali, ferme restando fino al 31 dicembre

1980 quelle introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601.

Norme di coordinamento saranno pure previste per le disposizioni agevolative regionali, nel senso di non consentire che siano comunque superati i limiti massimi fissati con legge dello Stato per i livelli degli incentivi, che siano introdotti incentivi finanziari diversi da quelli previsti dallo Stato per le medesime aree e per le imprese aventi le medesime caratteristiche e di affermare pertanto che solo nel rispetto di tali condizioni siano cumulabili con quelli nazionali gli incentivi delle Regioni.

La disposizione testè enunciata si estenderà anche alle regioni a statuto speciale, in

quanto espressiva di un principio di grande riforma economico-sociale, operante nei confronti delle stesse competenze legislative finanziarie di tali Regioni.

Per la copertura finanziaria saranno utilizzati: per gli incentivi agli investimenti nel Mezzogiorno, gli stanziamenti già autorizzati dalla legge n. 853 e dai successivi provvedimenti di rifinanziamento; per gli incentivi da erogare secondo le disposizioni della legge n. 623 del 1959 e della legge n. 949 del 1952, i fondi stanziati e da stanziare in base alle medesime leggi e successive modificazioni e integrazioni. I fondi residui già autorizzati in base alle leggi totalmente o parzialmente abrogate saranno pure utilizzabili nel quadro della normativa prevista.

## DISEGNO DI LEGGE

### ART. 1.

Il Governo della Repubblica, sentita una Commissione parlamentare composta di 10 senatori e di 10 deputati in rappresentanza proporzionale dei vari gruppi parlamentari, è autorizzato a procedere, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più provvedimenti, all'aggiornamento ed alla integrazione del testo unico delle leggi sulla disciplina degli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, apportando le modifiche occorrenti per la ristrutturazione della segreteria di cui all'articolo 7 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, nonché per l'attuazione delle delibere del CIPE da parte del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e per l'esercizio dei poteri di direttiva e di vigilanza che gli competono nei confronti della Cassa per il Mezzogiorno e degli enti ad essa collegati, per il riordino e lo snellimento delle norme relative agli interventi della Cassa — ivi compresi quelli concernenti le espropriazioni per pubblica utilità —, per il coordinamento delle norme vigenti, per il loro adeguamento e per la loro armonizzazione con le disposizioni nelle materie proprie dell'intervento straordinario e con quelle in materia di ordinamento regionale, di programmazione, di urbanistica e di riforma tributaria.

### ART. 2.

Il Governo della Repubblica, sentita la stessa Commissione parlamentare di cui al precedente articolo, è altresì autorizzato ad emanare, nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni occorrenti per la revisione organica degli incentivi alle attività industriali operanti nel Mezzogiorno e nel resto del territorio nazionale, nonché di quelli a carattere settoriale, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

#### 1) *Incentivi concernenti i territori meridionali.*

Saranno previsti incentivi per le attività industriali tendenzialmente non inferiori al



complesso delle agevolazioni vigenti al 31 dicembre 1973, mediante:

a) introduzione di incentivi sulla gestione riferiti alla nuova manodopera occupata, e contestuale riduzione delle agevolazioni all'investimento previste dalla legge 6 ottobre 1971, n. 853, in modo da determinare condizioni di miglior favore per le iniziative che, a parità di investimento, generano una più elevata occupazione. Gli incentivi sulla gestione consisteranno: nella fiscalizzazione degli oneri sociali in misura non inferiore a quella più elevata già prevista dalla vigente legislazione per l'occupazione aggiuntiva creata nell'arco di un decennio, a partire dalla data che sarà indicata da ciascuna impresa; nella fiscalizzazione dei predetti oneri, in misura minore per l'occupazione non rientrante nella precedente a partire dal 1° gennaio 1981 e sino al 31 dicembre 1990; nella erogazione di un contributo per ogni addetto di nuovi impianti o ampliamenti, per il periodo di 10 anni a partire dalla data indicata da ciascuna impresa, ed in misura decrescente nel corso del decennio. Il contributo verrà erogato alle imprese che abbiano beneficiato di contributi all'investimento sulla base di normative precedenti alla presente, limitatamente all'occupazione eccedente quella indicata ai fini del parere di conformità. Dovranno altresì prevedersi misure idonee ad evitare che in occasione di nuovi investimenti si verifichino duplicazioni di incentivazioni alla gestione già concesse per precedenti iniziative;

b) differenziazione degli incentivi all'investimento in ragione delle dimensioni delle imprese industriali distinguendosi a tal fine le imprese a seconda che realizzino investimenti fissi o raggiungano immobilizzi fino a 3 miliardi di lire, tra 3 e 10 miliardi di lire, ovvero oltre i 10 miliardi di lire;

c) per il credito agevolato, assunzione a carico della Cassa per il Mezzogiorno di un contributo in conto interessi sugli investimenti fissi e sulle scorte in misura determinata dalla legge delegata. Il tasso agevolato sarà pari alla differenza fra un tasso di riferimento che sarà periodicamente fissato sentito il CICR in relazione all'andamento del mercato, e il predetto contributo. Il contributo interessi sarà eguale per le imprese che realizzino investimenti fissi o raggiungano immobilizzi fino a 10 miliardi e ridotto di un terzo per le altre;

d) concessione di una maggiorazione proporzionale dei contributi all'investimento e dei contributi alla gestione per tutte le iniziative che si localizzino in aree particolar-

mente depresse, da definire su scala sovracomunale, in base ad indicatori oggettivi quali il tasso di emigrazione, il tasso di popolazione attiva occupata, il rapporto fra occupazione industriale e popolazione residente;

e) parificazione agli impianti industriali, ai fini della concessione degli incentivi, degli uffici direzionali e amministrativi di imprese e delle società di progettazione industriale;

f) introduzione di incentivi a carico della Cassa per il Mezzogiorno sotto forma di contributi all'investimento e alla gestione per le iniziative di ricerca tecnologica finalizzata ad attività produttive. Ai fini della concessione delle agevolazioni previste per i singoli progetti di ricerca applicata, i costi dovranno essere valutati al netto dei benefici eventualmente goduti in virtù della presente normativa;

g) definizione delle condizioni e delle modalità di emissione e di decadenza del parere di conformità, nonché dei rapporti fra questo e gli atti conseguenti della Cassa per il Mezzogiorno e degli istituti finanziatori.

2) *Incentivi ad applicazione nazionale relativi alle piccole e medie imprese.*

a) erogazione delle agevolazioni di cui alle lettere seguenti in conformità alle disposizioni previste dalla legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni e dalla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, adeguatamente rivedute al fine di renderne più sollecita l'applicazione, salvo quanto disposto dalla successiva lettera d);

b) limitazione degli incentivi finanziari al credito agevolato, erogato a tassi di interesse che pongano a carico dello Stato o dell'Istituto centrale per il credito a medio termine una differenza tra il tasso agevolato e quello di riferimento, determinata con le modalità di cui alla lettera c) del precedente primo comma e nella misura prevista dalle successive lettere del presente comma;

c) riserva degli incentivi così definiti alle sole imprese con capitale investito non superiore a 6 miliardi di lire per nuove iniziative, ampliamenti o ammodernamenti comportanti investimenti fissi non superiori a 3 miliardi di lire;

d) per le iniziative di cui alla precedente lettera c) localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, la misura della differenza tra il tasso agevo-

lato e quello di riferimento a carico dello Stato o dell'Istituto centrale per il credito a medio termine e la quota dell'investimento finanziabile saranno eguali a quelle dei crediti erogati ai sensi della lettera c) del precedente primo comma; la presente agevolazione può concorrere con i crediti agevolati di cui al precedente primo comma, lettera c), fino all'importo massimo previsto per i medesimi; a tal fine saranno previste disposizioni per il coordinamento delle norme che regolano la concessione dei benefici;

e) per le iniziative di cui alla precedente lettera c) ubicate nelle regioni Toscana, Marche, Umbria e Lazio, in aree da delimitare su scala sovracomunale, che risultino insufficientemente sviluppate in base al tasso di emigrazione e al tasso di popolazione attiva occupata, la misura del contributo in conto interessi posto a carico dello Stato o dell'Istituto centrale per il credito a medio termine, è pari ai due terzi di quello indicato alla lettera c) del precedente primo comma e la quota dell'investimento finanziabile è pari al 70 per cento dell'investimento totale;

f) per le iniziative di cui alla precedente lettera c) ubicate nel rimanente territorio nazionale, nelle aree da delimitare su scala sovracomunale che risultino insufficientemente sviluppate in base al tasso di emigrazione e al tasso di popolazione attiva occupata, la misura del contributo in conto interessi posto a carico dello Stato o dell'Istituto centrale per il credito a medio termine è pari al 50 per cento di quello indicato alla lettera c) del precedente primo comma e la quota dell'investimento finanziabile è pari al 60 per cento dell'investimento totale;

g) erogazione di credito agevolato alle iniziative ubicate nelle aree di cui alla precedente lettera e), ancorché superino i limiti stabiliti dalla lettera c) del presente comma, con un contributo in conto interessi posto a carico dello Stato o dell'Istituto centrale per il credito a medio termine pari al 50 per cento di quello indicato alla lettera c) del precedente primo comma. La quota dell'investimento finanziabile sarà pari al 50 per cento dell'investimento totale;

h) erogazione di credito agevolato alle iniziative di cui alla lettera c), ubicate nelle altre aree del territorio nazionale, limitatamente agli ammodernamenti; la misura del contributo in conto interessi posto a carico dello Stato o dell'Istituto centrale per il credito a medio termine è pari ad un terzo di quello indicato alla lettera c) del precedente primo

comma e la quota dell'investimento finanziabile è pari al 50 per cento dell'investimento totale.

3) *Agevolazioni fiscali.*

Per quanto attiene alle vigenti agevolazioni fiscali, si provvederà ad armonizzarne i contenuti con i principi della presente legge fermo rimanendo che le agevolazioni alle attività industriali introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, restano in vigore fino al 31 dicembre 1980.

4) *Ristrutturazioni e riconversioni.*

Per quanto riguarda la ristrutturazione e la riconversione di impianti industriali, saranno abrogate, nei limiti e nei modi di cui al successivo comma sesto, le disposizioni agevolative statali in atto e sarà previsto che, in occasione di crisi nazionali di settore dichiarate con deliberazione del CIPE adottata ai soli fini delle agevolazioni creditizie su proposta del Ministro dell'industria, commercio e artigianato, le agevolazioni creditizie di cui al precedente secondo comma possano essere estese, in misura comunque non superiore a quella indicata alla lettera e) dello stesso secondo comma, alle imprese operanti nei settori dichiarati in crisi che presentino piani di ristrutturazione. La predetta estensione opererà fino a quando con apposita legge non saranno organicamente regolati gli strumenti di intervento per favorire la ristrutturazione e la riconversione predette.

5) *Abrogazioni.*

Sarà prevista l'abrogazione delle disposizioni agevolative che, alterando i rapporti tra le convenienze all'investimento stabiliti in base alla presente disciplina, siano incompatibili con la medesima. Saranno, in particolare, abrogate le disposizioni concernenti le agevolazioni per gli impianti e i macchinari costruiti nel Mezzogiorno, di cui all'articolo 10 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Sarà altresì previsto che le disposizioni relative ai finanziamenti agevolati per la ristrutturazione e riconversione di impianti industriali, di cui alle leggi 1° dicembre 1971, numero 1101, 8 agosto 1972, n. 464, 18 maggio 1973, n. 274, cessino di avere efficacia con l'esaurimento degli stanziamenti autorizzati

alla data di entrata in vigore della presente legge e che, a partire dalla medesima data, per le agevolazioni da concedere su domande presentate fino all'entrata in vigore della presente legge, in conformità ad esse siano praticati tassi di interesse comunque non inferiori a quelli che saranno stabiliti per le iniziative di eguale dimensione, localizzate nei territori meridionali. Sarà inoltre previsto che, per le operazioni effettuate nei territori non meridionali dalle società o dalle imprese di cui al primo comma dell'articolo 14 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, la concessione delle predette agevolazioni sia subordinata alla autorizzazione prevista dal menzionato articolo 14, anche per impianti di importo inferiore ai 7 miliardi di lire.

6) *Norme transitorie.*

Fermo restando quanto previsto dal precedente punto 5), saranno adottate norme transitorie per la disciplina delle iniziative già avviate o in corso di trattazione sulla base di precedenti normative, stabilendo inoltre che, per le iniziative da localizzare nei territori meridionali, sia consentita l'opzione tra il precedente e il nuovo regime agevolativo, alle imprese che presentino i relativi progetti e ne facciano domanda entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Sarà risolta la questione interpretativa relativa alla disciplina applicabile alle iniziative industriali di cui all'articolo 10, ottavo comma della legge 6 ottobre 1971, n. 853, per le quali il parere di conformità era stato già emanato alla data di entrata in vigore della legge suddetta; nel senso della determinazione degli incentivi sulla base della normativa vigente al momento della emanazione del parere di conformità.

7) *Copertura finanziaria.*

Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge saranno utilizzati gli stanziamenti già autorizzati o da autorizzare in base alla legge 6 ottobre 1971, n. 853, alla legge 30 luglio 1959, n. 623 e successive modificazioni e integrazioni, alla legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni e integrazioni, nonché gli stanziamenti autorizzati dalle leggi di cui sarà prevista la totale o parziale abrogazione, fatti salvi quelli la cui utilizzazione è diversamente regolata ai sensi del precedente punto 5.

ART. 3.

Le leggi emanate dalle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e dalle province di Trento e Bolzano nelle materie di propria competenza devono rispettare, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, dell'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, dell'articolo 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 1, degli articoli 8 e 4 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, degli articoli 14 e 17 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, degli articoli 2 e 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, le norme fondamentali e i principi fondamentali in materia di incentivi alle attività industriali stabiliti dall'articolo 2 della presente legge.

In particolare le leggi regionali non possono introdurre tipi di agevolazioni diversi da quelli previsti, per i medesimi territori, dal precedente articolo 2, né stabilire disposizioni agevolatrici che consentano di superare, anche se in concorso con le agevolazioni previste dalla legge statale, i limiti massimi determinati ai sensi della presente legge relativamente alle categorie di imprese ed alle iniziative ammesse ai benefici, al tasso di interesse e all'entità dell'intervento finanziabile.

Per le leggi regionali in vigore si applica il disposto dell'articolo 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.